



COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2022

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **20:35**, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sig. **Chiodi Gian Evaristo**:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti / Assenti
Fipponi Maurizio	Presente in videoconferenza
Cellina Claudia - Maria	Assente
Chiodi Gian Evaristo	Presente
Borgese Pasquale detto Francesco	Presente in videoconferenza
Gusella Gianni	Presente
Preto Martini Marta	Presente
Peotta Cesare	Presente
Baldan Adriano	Presente
Pasqualotto Angelica	Presente
Lazzari Antonio	Presente
Litturi Ilenia	Presente
Chiodi Giampaolo detto Paolo	Presente
Nanfioli Bruno	Presente

Presenti n° 12 - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il Vicesegretario Comunale **Graziotto Alessandro**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, **Chiodi Gian Evaristo** nella sua qualità di Consigliere Anziano, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente introduce l'argomento numero 5 sulle aliquote della Imposta Municipale IMU e invita l'Assessore Gusella a relazionare.

L'Assessore Gusella espone che si tratta della cosiddetta nuova IMU che è una fusione della Tasi e della vecchia Imu e relaziona anche sui presupposti di imposta. Propone di confermare le aliquote vigenti assieme alle detrazioni, sia quelle previste dalla legge (esempio esenzione terreni agricoli in quanto lo Stato ha esentato i terreni agricoli dei comuni di montagna e anche di collina) sia le detrazioni comunali. Ricorda la riserva allo Stato dello 0,76 per cento dei capannoni. Aggiunge che c'è il parere favorevole del Revisore. Il Presidente apre la discussione.

Il Consigliere Lazzari osserva che ribadirà la stessa affermazione di cui all'argomento precedente e per questo motivo voterà favorevole.

L'Assessore Gusella precisa e spiega che per l'IMU non è il tetto massimo l'aliquota del 8,6%. Inoltre, visto il richiamo sull'argomento precedente, l'Assessore Gusella torna sull'argomento precedente per precisare che già dal 2018 l'Amministrazione comunale è intervenuta riducendo l'addizionale comunale IRPEF, per i contribuenti dell'ex Comune di Grancona dallo 0,70% allo 0,50% per parificarla a quella dei contribuenti di San Germano dei Berici e questo sta comportando ogni anno € 50.000 di entrate in meno per le casse comunali compensate con il contributo da fusione. L'Assessore Gusella aggiunge poi che i contributi di circa € 400.000 dalla fusione per tre quarti vanno alle spese correnti, cioè circa 300.000 su 2 milioni, quindi una percentuale del 15% a favore dei cittadini -osserva ancora- già esiste e c'è un utilizzo dei contributi che va a coprire parte quindi delle spese correnti (come propone il Consigliere Lazzari), ma osserva anche che ormai dopo 5 anni siamo al giro di boa rispetto ai 10 anni dei contributi statali per la fusione, quindi fra qualche anno si proporrà il tema di un ammanco e quindi occorrerà una nuova misura fra pochi anni. Per quanto riguarda l'IMU invece per oltre € 400.000, questa è una parte importante del gettito e se si tocca queste aliquote IMU si va a toccare anche l'equilibrio.

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATO il comma 3 dell'art. 78 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in L.13/10/2020 n. 126, che determinava già per l'anno 2020 la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) della medesima legge, disponendo altresì anche per gli anni 2021 e 2022 che tale imposta non è dovuta, prevedendo il ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione della suddetta misura;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che la detenzione dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che il Comune di Val Liona (istituito con legge regionale 17 febbraio 2017, n.5 mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici) ricade nelle aree "montane" o "di collina" delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni agricoli ivi ricadenti restano esclusi dalla imposizione dell'IMU come stabilito dall'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

VISTO il comma 783 della Legge 160/2019, secondo il quale resta fermo ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal comma 851 della Legge 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI, derivante dall'applicazione delle agevolazioni IMU introdotte dalla Legge 208/2015;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 27 del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova disciplina dell'IMU;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n.60 del 29/12/2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2021;

RITENUTO dover procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

RITENUTO, di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU 2021 come approvate con Delibera di Consiglio n.60 del 29/12/2020 e come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,70 per mille
Unità immobiliare di lusso nelle cat.A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	6,00 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo "D"	8,70 per mille
Aree fabbricabili	8,70 per mille
Terreni agricoli (<i>ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993</i>)	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce")	Esente per legge dal 2022

<p>Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata</p>	<p>Esente</p>
---	----------------------

RICHIAMATI i commi 756, 757 e 767, dell'art. 1, della Legge 160/2019 relativi alla diversificazione delle aliquote, alla elaborazione del prospetto delle aliquote e all'inserimento della deliberazione di approvazione delle aliquote, oltre che agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente entro il 14 ottobre e il 28 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le aliquote deliberate;

VISTA la risoluzione n. 1/DF del MEF pubblicata il 18/02/2020 che chiarisce, in merito alle disposizioni contenute nei predetti commi, la decorrenza dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU secondo le fattispecie individuate dal medesimo decreto;

CONSIDERATO CHE ad oggi non è ancora stato emanato il summenzionato decreto e che pertanto nell'anno 2022, l'Ente può aumentare le aliquote fino al limite massimo previsto dalla normativa IMU vigente e che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

EVIDENZIATO CHE, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RICHIAMATO il DM del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti pervenuto, in atti prot. gen. n. 11903 del 22/12/2021, allegato al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano per i consiglieri presenti in aula e per appello nominale per i consiglieri in collegamento video che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12, voti contrari n. ____, astenuti n. ____, legalmente espressi

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte sostanziale ed integrale del presente atto che qui si intende integralmente confermata;
2. **di confermare**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,70 per mille
Unità immobiliare di lusso nelle cat.A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (detrazione € 200,00)	6,00 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati al gruppo "D"	8,70 per mille
Aree fabbricabili	8,70 per mille
Terreni agricoli (<i>ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993</i>)	Esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce")	Esente per legge dal 2022
Abitazione diversa da A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata	Esente

3. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della deliberazione delle aliquote IMU 2022 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge 1060/2019;

4. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1 comma 169 della Legge n.296/2006 dal 01 gennaio 2022.

--oOo--

*Con successiva votazione espressa in forma palese, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. ***, astenuti n. ***, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 78 del 16-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

**IL Consigliere Anziano
F.to Chiodi Gian Evaristo**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Vicesegretario Comunale
F.to Graziotto Alessandro**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2022

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Pistore Laura

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2022

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Bellini Gianna

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 del 23-12-2021

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2022**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 11-01-2022 fino al 26-01-2022 con numero di registrazione 9.

COMUNE DI VAL LIONA li 11-01-
2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 71 del 23-12-2021

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNUALITA' 2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VAL LIONA li 22-01-
2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
